



Legge di Bilancio 2021

Il presente numero speciale propone una sintesi delle principali misure fiscali introdotte dalla legge di Bilancio per il 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 46/L alla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020). Le novità più rilevanti riguardano alcune agevolazioni fiscali per le imprese, i crediti d'imposta, l'IVA ed il settore delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

INDICE

pag.

Disposizioni per le imprese	2
Disposizioni in materia di crediti di imposta	6
Disposizioni in materia IVA	9
Disposizioni relative al settore delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi	12
Disposizioni per le persone fisiche	18

vai agli argomenti di interesse!



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email? Iscriviti alle nostre mailing list.

DISPOSIZIONI PER LE IMPRESE

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Riallineamento avviamento e altre attività immateriali (Co. 83)	<p>La disposizione estende la possibilità di effettuare il riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili (già prevista dall'art. 110, comma 8, D.L. 104/20, convertito con L. 126/20) anche all'avviamento ed alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e ancora presenti nel bilancio dell'esercizio successivo. Il riallineamento avviene mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 3% (da versare in un massimo di tre rate annuali di pari importo) sui maggiori valori dei beni oggetto di riconoscimento fiscale.</p> <p>L'importo oggetto di riallineamento (al netto dell'imposta sostitutiva pagata) deve essere accantonato in un'apposita riserva soggetta al regime di sospensione d'imposta. La riserva può essere affrancata mediante il pagamento di una imposta sostitutiva del 10% (da versare sempre in 3 rate annuali di pari importo).</p> <p>Il maggior valore dei beni riallineati è riconosciuto, ai fini della deducibilità delle quote di ammortamento, già a partire dall'esercizio successivo a quello in cui il riallineamento è stato eseguito (vale a dire l'anno 2021 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), mentre, ai fini realizzativi, il riallineamento acquisisce efficacia solo a partire dal quarto esercizio successivo a quello in cui il riallineamento è stata eseguito (vale a dire l'anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).</p>
Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale (Co. 266)	<p>La norma ha sostituito integralmente l'art. 6 del Decreto Liquidità (D.L. 23/2020, convertito con L. 40/20), stabilendo che, per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31.12.2020 non si applicano gli artt. 2446 co. 2 e 3, 2447, 2482-bis co. 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c.. E' inoltre previsto che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, ex artt. 2446 co. 2 e 2482-bis co. 4 c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo.</p> <p>Anche nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c. l'assemblea, convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo.</p> <p>In relazione a tale fattispecie, la norma precisa che, fino alla data di tale assemblea, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli art. 2484, c. 1, n. 4) e 2545-duodecies, C.C..</p> <p>E' prevista la distinta indicazione nella Nota integrativa delle perdite in questione con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio, al fine di tenerle distinte da eventuali perdite future non coperte dalla nuova disciplina.</p> <p>Resta fermo, peraltro, l'obbligo di convocazione, senza indugio, dell'assemblea, sia nei casi contemplati dagli artt. 2446 e 2482-bis c.c., che nei casi previsti dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c..</p>
Operazioni di aggregazione aziendale (Co. 233-243)	<p>La disposizione introduce un nuovo incentivo ai processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d'azienda deliberati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.</p> <p>In particolare, al soggetto risultante dalla fusione (o all'incorporante, al beneficiario e al conferitario) è consentito trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a perdite fiscali e eccedenze ACE maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora utilizzate in compensazione o trasformate in credito d'imposta a tale data. La norma dispone chiaramente che non è rilevante la loro iscrizione in bilancio.</p> <p>La trasformazione in crediti d'imposta avviene per un quarto a partire dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione e per tre quarti dall'esercizio successivo a quello in corso a tale data.</p>



Si precisa che indipendentemente dalla tempistica con cui le DTA si trasformano in credito d'imposta, tutte le perdite fiscali e le eccedenze ACE cui le stesse si riferiscono non sono più utilizzabili a partire dalla data di efficacia giuridica dell'operazione.

L'importo massimo di DTA che può essere trasformato da ciascun soggetto è pari al 2% della somma delle attività dei soggetti che partecipano all'aggregazione. Nella determinazione di questo limite, in caso di fusioni o scissioni, bisogna sommare le attività patrimoniali risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater C.C., senza però considerare la società che presenta le attività di importo maggiore; mentre nel caso di conferimento il limite del 2% riguarda le attività che vengono conferite. Inoltre, ai fini della trasformazione delle DTA in crediti di imposta, il conferitario può tener conto delle proprie perdite fiscali e delle eccedenze ACE solo alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 172, co.7 del TUIR.

Il credito è utilizzabile in compensazione orizzontale ovvero può essere ceduto o chiesto a rimborso. Va indicato nella dichiarazione dei redditi, ma non concorre alla formazione della base imponibile Ires e del valore della produzione ai fini Irap. Indipendentemente dal numero di operazioni effettuate, ciascun soggetto può beneficiare dell'agevolazione una sola volta.

Per poter applicare la disposizione in esame le società che partecipano alle operazioni di aggregazione devono essere operative da almeno due anni e, alla data di effettuazione dell'operazione e nei due anni precedenti, non devono far parte dello stesso gruppo né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o essere controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto. E' prevista però la possibilità di applicare la disposizione in esame anche ai soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo, qualora tale controllo sia stato acquisito tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 attraverso operazioni diverse da fusioni, scissioni e conferimenti (i.e. operazioni di aggregazione mediante acquisizione).

In tale situazione occorre che entro un anno dalla data di acquisizione del controllo abbia avuto efficacia giuridica una delle operazioni di fusione, scissione o conferimento di cui sopra. Le perdite fiscali e l'importo del rendimento nozionale eccedente saranno quelli maturati fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo.

L'efficacia della trasformazione delle DTA in credito d'imposta è subordinata al pagamento di una commissione pari al 25% dell'importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione. Tale commissione è da corrispondere in due momenti (40% entro 30 giorni dall'efficacia giuridica dell'operazione straordinaria ed il rimanente 60% entro i primi 30 giorni del periodo d'imposta successivo), è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento ed è soggetta alle disposizioni in materia di imposte sui redditi ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione. Le disposizioni non trovano in ogni caso applicazione alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto, il rischio di dissesto o lo stato di insolvenza.

**Riduzione
aliquota IRES per
nuove iniziative
nelle ZES
(Co. 173-176)**

Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone Economiche Speciali (ZES), l'imposta sul reddito (IRPEF/IRES) derivante dallo svolgimento dell'attività in dette zone è ridotta del 50% a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi.

La riduzione d'imposta è concessa a condizione che:

- sia mantenuta l'attività nella ZES per almeno dieci anni;
- vengano conservati i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.

Da ultimo, è necessario che le società beneficiarie non siano in stato di liquidazione o di scioglimento.

L'agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 - n. 1408/2013 - n. 717/2014, relativi agli "aiuti de minimis".



<p>Compensazione crediti e debiti commerciali (Co. 227)</p>	<p>Il comma 227, con l’inserimento del comma 3-bis all’art. 4 del D.lgs. 5.8.2015 n. 127, prevede l’introduzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una specifica piattaforma telematica che consente ai soggetti passivi IVA di poter compensare crediti e debiti (esclusi quelli delle amministrazioni pubbliche), derivanti da transazioni commerciali fra di essi intervenute, sulla base delle risultanze contenute nelle fatture elettroniche trasmesse mediante Sistema di Interscambio.</p> <p>Con decreto del Ministro della giustizia si individueranno le modalità attuative.</p>
<p>Sconto IMU per settore turistico e dello spettacolo (Co. 599-601)</p>	<p>È prevista l’esenzione dalla prima rata dell’IMU 2021 per gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori turismo, ricettività alberghiera e spettacolo, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali; • gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate; • gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni; • gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate. <p>L’esenzione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche.</p>
<p>Tax credit affitti (Co. 602)</p>	<p>Viene esteso al 30 aprile 2021, per agenzie di viaggio e tour operator, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, istituito dall’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. decreto “Rilancio”.</p>
<p>Eliminazione ritenuta 27% per OICR esteri (Co. 631-633)</p>	<p>Il regime di esenzione previsto per i dividendi e le plusvalenze conseguite dagli OICR istituiti in Italia viene esteso anche agli OICR di diritto estero, istituiti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti allo SEE che consentono un adeguato scambio di informazioni, così superando la discriminazione dei fondi di investimento europei rispetto a quelli istituiti in Italia.</p> <p>Con questa nuova norma tali OICR esteri non sono più soggetti ad imposizione sui dividendi distribuiti dalle società italiane e sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni.</p> <p>La norma trova applicazione per gli utili percepiti e le plusvalenze realizzate dal 1.1.2021.</p>
<p>Accordi preventivi (Co. 1101)</p>	<p>La legge di bilancio 2021 interviene sulla procedura di ruling internazionale prevista dall’art. 31-ter del DPR 600/73, mediante la quale le imprese con “attività internazionale” possono stipulare un accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria avente ad oggetto la definizione dei prezzi di trasferimento e dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza, l’applicazione di norme relative all’attribuzione di utili o perdite ad una stabile organizzazione, la sussistenza di una stabile organizzazione, nonché l’applicazione di norme concernenti l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi e royalties.</p> <p>In particolar modo, al comma 2 dell’art. 31-ter, è stata introdotta la possibilità, nel caso di accordi unilaterali, di far retroagire gli effetti ai periodi d’imposta per i quali è ancora pendente il termine per l’accertamento (cfr. art. 43 DPR 600/73), sempreché, alla data di sottoscrizione dell’accordo, non sia iniziata un’attività di controllo.</p>



Inoltre è stata prevista, al comma 3 dell'art. 31-ter, nel caso di accordi bilaterali/multilaterali, la facoltà di far retroagire gli effetti anche ai periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di presentazione della relativa istanza e per i quali i termini per l'accertamento non siano ancora scaduti, a condizione che il contribuente ne abbia fatto richiesta nell'istanza di accordo preventivo e le autorità competenti degli Stati esteri acconsentano ad estendere l'accordo ad annualità precedenti.

In entrambi i casi, qualora risulti necessario rettificare il comportamento già adottato, le imprese interessate, per far valere retroattivamente l'accordo, dovranno provvedere all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, co. 8, del DPR 322/98, senza l'applicazione delle relative sanzioni.

Infine, il comma 3-bis prevede, per l'ammissibilità della richiesta degli accordi preventivi bilaterali e multilaterali, il pagamento di una *commissione* pari a 10.000, 30.000 ovvero 50.000 Euro, a seconda che il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia, rispettivamente, inferiore a 100 milioni di euro, compreso tra 100 milioni e 750 milioni di euro, superiore a 750 milioni di euro.

Ai sensi del successivo comma 3-ter, le suddette commissioni sono ridotte alla metà nel caso di richiesta di rinnovo dell'accordo bilaterale e multilaterale; sul punto si rinvia, ad un futuro provvedimento dell'Agenzia delle Entrate per la definizione delle relative disposizioni attuative.



ARGOMENTO	DESCRIZIONE																
Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali (Co. 1051-1063)	<p>La legge di bilancio 2021 proroga al 2022 e potenzia i crediti d'imposta, introdotti dalla Legge 160/19, per l'acquisto di beni materiali ed immateriali nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa, siano essi beni c.d. ordinari ovvero destinati alla trasformazione digitale e/o tecnologica, c.d. «Transizione 4.0». L'agevolazione, si ricorda, si sostanzia in un credito d'imposta correlato all'entità degli investimenti effettuati, utilizzabile in compensazione di altri tributi e contributi nel modello F24.</p> <p>TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI AGEVOLABILI</p> <p>La nuova disciplina prevede, in particolare, tre tipologie di investimenti agevolabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • beni materiali e immateriali (c.d. "ordinari"), con un tetto massimo di 2 milioni di euro di costi ammissibili per i beni materiali e di 1 milione di Euro per i beni immateriali; • beni materiali di cui all'Allegato A alla L. 232/2016, e cioè quelli che rispettano i requisiti di interconnessione con i sistemi aziendali; in linea di massima si tratta dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0, con un tetto massimo di costi ammissibili di 20 milioni di euro; • beni immateriali di cui all'Allegato B alla L. 232/2016, e cioè quei beni immateriali aventi i requisiti previsti dal piano di trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0, con un tetto massimo di costi ammissibili di 1 milione di euro. <p>E' confermata l'esclusione dall'agevolazione delle seguenti categorie di beni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veicoli ed altri mezzi di trasporto ex art. 164 TUIR; • Beni per i quali il D.M. 31.12.88 stabilisce aliquote di ammortamento inferiori al 6,5%; • Fabbricati e costruzioni; • Beni di cui all'Allegato 3 alla L. 208/2015; • Beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti. <p>ARCO TEMPORALE DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI</p> <p>Sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022, con la possibilità di completare l'investimento entro il 30.06.2023 a condizione che entro il 31.12.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il relativo ordine risulti accettato dal venditore e • sia avvenuto il pagamento di acconti pari al 20% o superiore del costo di acquisizione. <p>DETERMINAZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA</p> <p>La seguente tabella sintetizza la nuova misura dell'agevolazione, distinta in base al periodo di effettuazione degli investimenti.</p>																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>INVESTIMENTI</th> <th>Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (termine lungo 30.06.2022)</th> <th>Dal 01.01.2022 AL 31.12.2022 (termine lungo 30.06.2023)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beni materiali ordinari</td> <td>credito di imposta 10% (elevabile al 15% per interventi a favore del lavoro agile) fino ad un massimo di 2 M€</td> <td>credito di imposta pari al 6% fino ad un massimo di 2 M€</td> </tr> <tr> <td>Beni immateriali ordinari</td> <td>credito di imposta 10% (elevabile al 15% per interventi a favore del lavoro agile) fino ad un massimo di 1 M€</td> <td>credito di imposta pari al 6% fino ad un massimo di 1 M€</td> </tr> <tr> <td>Beni materiali "4.0" di cui all'allegato A alla L. 232/2016</td> <td>credito di imposta nella misura del: - 50% per investimenti sino a 2,5 M€ - 30% per investimenti tra 2,5 e 10 M€ - 10% per investimenti tra 10 e 20 M€</td> <td>credito di imposta nella misura del: - 40% per investimenti sino a 2,5 M€ - 20% per investimenti tra 2,5 e 10 M€ - 10% per investimenti tra 10 e 20 M€</td> </tr> <tr> <td>Beni immateriali "4.0" di cui all'allegato B alla L. 232/2016</td> <td>credito di imposta 20% fino a 1 M€</td> <td>credito di imposta 20% fino a 1 M€</td> </tr> </tbody> </table>	INVESTIMENTI	Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (termine lungo 30.06.2022)	Dal 01.01.2022 AL 31.12.2022 (termine lungo 30.06.2023)	Beni materiali ordinari	credito di imposta 10% (elevabile al 15% per interventi a favore del lavoro agile) fino ad un massimo di 2 M€	credito di imposta pari al 6% fino ad un massimo di 2 M€	Beni immateriali ordinari	credito di imposta 10% (elevabile al 15% per interventi a favore del lavoro agile) fino ad un massimo di 1 M€	credito di imposta pari al 6% fino ad un massimo di 1 M€	Beni materiali "4.0" di cui all'allegato A alla L. 232/2016	credito di imposta nella misura del: - 50% per investimenti sino a 2,5 M€ - 30% per investimenti tra 2,5 e 10 M€ - 10% per investimenti tra 10 e 20 M€	credito di imposta nella misura del: - 40% per investimenti sino a 2,5 M€ - 20% per investimenti tra 2,5 e 10 M€ - 10% per investimenti tra 10 e 20 M€	Beni immateriali "4.0" di cui all'allegato B alla L. 232/2016	credito di imposta 20% fino a 1 M€	credito di imposta 20% fino a 1 M€
	INVESTIMENTI	Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (termine lungo 30.06.2022)	Dal 01.01.2022 AL 31.12.2022 (termine lungo 30.06.2023)														
	Beni materiali ordinari	credito di imposta 10% (elevabile al 15% per interventi a favore del lavoro agile) fino ad un massimo di 2 M€	credito di imposta pari al 6% fino ad un massimo di 2 M€														
	Beni immateriali ordinari	credito di imposta 10% (elevabile al 15% per interventi a favore del lavoro agile) fino ad un massimo di 1 M€	credito di imposta pari al 6% fino ad un massimo di 1 M€														
Beni materiali "4.0" di cui all'allegato A alla L. 232/2016	credito di imposta nella misura del: - 50% per investimenti sino a 2,5 M€ - 30% per investimenti tra 2,5 e 10 M€ - 10% per investimenti tra 10 e 20 M€	credito di imposta nella misura del: - 40% per investimenti sino a 2,5 M€ - 20% per investimenti tra 2,5 e 10 M€ - 10% per investimenti tra 10 e 20 M€															
Beni immateriali "4.0" di cui all'allegato B alla L. 232/2016	credito di imposta 20% fino a 1 M€	credito di imposta 20% fino a 1 M€															



MODALITA' DI UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante il modello F24, in tre quote annuali di pari importo (quindi 1/3 all'anno, in luogo del precedente 1/5 all'anno).

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- nel caso degli investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari", a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni (non più quindi dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni);
- per gli investimenti nei beni "Industria 4.0", a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione (non più quindi dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione).

Per gli investimenti in beni strumentali c.d. ordinari, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.

CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito, comprese le relative addizionali regionali e comunali;
- non concorre alla determinazione del valore della produzione ai fini IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

OBBLIGHI DOCUMENTALI

Si rammenta che vige l'obbligo di indicare sulle fatture e eventuali altri documenti relativi all'acquisizione dei beni, l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058. Inoltre permane l'obbligo di perizia/attestazione per i beni il cui costo è superiore a 300.000 Euro che, diversamente dal passato, deve essere asseverata. Per i beni al di sotto dei 300.000 Euro è sufficiente produrre, in luogo della perizia, una dichiarazione resa dal legale Rappresentante. Le imprese devono inoltre trasmettere una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative. Non risulta ancora emanato l'apposito Decreto Ministeriale che stabilisca il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio.

DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE

E' confermata anche nella nuova disposizione la previsione secondo cui se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Credito d'imposta per la ricerca e sviluppo e l'innovazione (Co.1064)

Vengono apportate con la disposizione in esame un insieme di modifiche ai crediti di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione, introdotti dalla Legge 160/2019, ai commi da 198 a 209, stabilendo quanto segue:

- la proroga al 31 dicembre 2022 di tali agevolazioni;
- alcune precisazioni in relazione ai costi agevolabili;
- la modifica della misura dei crediti d'imposta;
- l'introduzione dell'obbligo di asseverazione della relazione tecnica.



Il credito di imposta ricerca, sviluppo e innovazione prevede i seguenti costi agevolabili:

- Spese per il personale (ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato), direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo/innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni;
- Quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo/innovazione tecnologica (anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota), per l'importo ordinariamente deducibile ai fini IRES e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese del personale agevolabili;
- Spese per contratti di ricerca extra-muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo/innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta;
- Quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale, nel limite massimo complessivo di Euro 1 milione e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta (categoria di spesa prevista solo per le attività di ricerca e sviluppo);
- Spese per servizi di consulenza relativi ad attività di ricerca e sviluppo/innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese del personale ammissibili;
- Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolte internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese per il personale agevolabili.

La norma in esame modifica il comma 203 dell'art. 1 della L. 160/2019 rideterminando la misura del credito di imposta come segue:

CREDITO D'IMPOSTA	MISURA ORIGINALE	NUOVA MISURA
Ricerca e sviluppo	12% max 3 M€	20% max 4 M€
Innovazione tecnologica	6% max 1,5 M€	10% max 2 M€
Innovazione 4.0 e green	10% max 1,5 M€	15% max 2 M€
Design e ideazione estetica	6% max 1,5 M€	10% max 2 M€

Per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia il credito di imposta spetta in misura pari al:

CREDITO D'IMPOSTA	MISURA
Ricerca e sviluppo	25% per le grandi imprese 35% per le medie imprese 45% per le piccole imprese
Innovazione tecnologica	10% max 2 M€
Innovazione 4.0 e green	15% max 2 M€
Design e ideazione estetica	10% max 2 M€

Restano fermi gli obblighi documentali richiesti e cioè:

- la certificazione della documentazione;
- la relazione tecnica;
- la comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico

con l'aggiunta dell'obbligo di asseverazione della relazione tecnica sulla quale si è in attesa di ulteriori chiarimenti in merito. Il credito di imposta spettante è utilizzabile in compensazione mediante mod. F24, in 3 rate annuali a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.



DISPOSIZIONI IN MATERIA IVA

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Norma di interpretazione autentica - Nozione di preparazioni alimentari (Co. 40)	<p>Tra le preparazioni alimentari, soggette ad aliquota IVA ridotta del 10%, rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.</p> <p>Anteriormente a questa interpretazione autentica, le cessioni di piatti pronti e di piatti da asporto erano soggette all'aliquota IVA propria delle pietanze che li compongono.</p>
Cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 (Co. 452)	<p>Fino al 31 dicembre 2022, la cessione della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presenta i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti da IVA.</p> <p>È riconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti afferenti queste operazioni. La legge di Bilancio non ha, invece, prorogato l'esenzione IVA accordata, fino al 31 dicembre 2020, alla cessione degli altri beni elencati nel n. 1-ter.1 della Tabella A, Parte II-bis, allegata al DPR 633/72 (fra i quali, ventilatori polmonari, disinfettanti, abbigliamento di protezione personale come mascherine, ecc). Pertanto, a partire dall'1 gennaio 2021, la cessione di tali beni è soggetta all'aliquota IVA ridotta del 5%.</p>
Cessione di vaccini anti-COVID e prestazioni connesse (Co. 453)	<p>Fino al 31 dicembre 2022, la cessione di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri UE, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini (somministrazione degli stessi) sono esenti da IVA, con diritto alla detrazione.</p>
Contrasto alle frodi perpetrate con utilizzo di falso plafond IVA (Co. 1079-1081)	<p>L'Amministrazione finanziaria svolgerà un'attività di controllo al fine di identificare i falsi esportatori abituali, vale a dire i contribuenti che emettono lettere d'intento ideologicamente false sulla base di un plafond IVA fittizio.</p> <p>In caso di esito irregolare dei controlli, si attiva un meccanismo automatico di blocco delle lettere d'intento ed al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>Viene, inoltre, previsto lo scarto della fattura elettronica, emessa dal fornitore in regime di non imponibilità ai sensi dell'art. dell'articolo 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972, quando questa rechi indicazione del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata.</p> <p>È comunque prevista l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con cui saranno stabilite le modalità operative per l'attuazione del presidio antifrode in commento.</p>
Lotteria dei corrispettivi e cashback (Co. 1095-1097)	<p>Il decreto «milleproroghe» (D.L. 31 dicembre 2020, n. 183) ha disposto il differimento al 1° febbraio 2021 dell'avvio della lotteria dei corrispettivi.</p> <p>La legge di Bilancio, da parte sua, ha previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la partecipazione alla lotteria è riservata ai soggetti che effettuano acquisti di beni e servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico; • le segnalazioni inerenti al rifiuto del codice lotteria da parte degli esercenti devono essere effettuate tramite il portale "Lotteria" del sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. <p>Per quanto riguarda le misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici (cashback) viene chiarito che le somme riconosciute a titolo di «rimborso» non concorrono alla formazione del reddito imponibile del beneficiario e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale.</p>



<p>Soggetti IVA trimestrali - Termine per l'annotazione delle fatture emesse (Co. 1102)</p>	<p>Prima della modifica apportata dalla legge di Bilancio, i soggetti IVA trimestrali avevano un obbligo mensile di registrazione delle fatture emesse, da adempiere entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.</p> <p>Con la modifica in commento l'obbligo diventa trimestrale e la registrazione deve avvenire entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni. Vengono così allineati per i contribuenti IVA in parola il termine di registrazione delle fatture e quello previsto per la liquidazione dell'imposta.</p>
<p>Novità in materia di esterometro (Co. 1103-1104)</p>	<p>Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, viene rimodulata la scadenza prevista per la trasmissione telematica dell'esterometro (la comunicazione dei dati delle operazioni poste in essere con operatori esteri).</p> <p>In particolare, la scadenza, attualmente prevista trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, viene disciplinata come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni <u>rese</u> a soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; • la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni <u>ricevute</u> da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione. <p>Secondo queste nuove regole, a partire dalle operazioni poste in essere - nei confronti e da soggetti non residenti - dal 1° gennaio 2022, l'obbligo di trasmissione dei dati nell'esterometro diventerà molto più frequente perché, appunto, legato all'effettuazione di ciascuna operazione o alla ricezione del documento che la comprova.</p> <p>Questa circostanza incoraggerà l'utilizzo della fatturazione elettronica anche per documentare le operazioni rese e ricevute con soggetti non residenti, perché in tal modo potrà essere evitata la loro inclusione nell'esterometro e la presentazione di questa comunicazione.</p> <p>È inoltre previsto che la trasmissione dell'esterometro avvenga mediante l'utilizzo del medesimo canale telematico dedicato alla trasmissione delle fatture elettroniche (Sdl - Sistema di Intescambio dell'Agenzia delle entrate).</p> <p>Altra novità riguarda le sanzioni per l'incompleto od omesso esterometro. Per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si applicherà la sanzione amministrativa di 2 Euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 Euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 Euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.</p>
<p>Solidarietà nel pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (Co. 1108)</p>	<p>Viene precisato che è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.</p> <p>Il fine della norma è di evitare incertezze nell'applicazione dell'imposta di bollo nei casi in cui il soggetto che procede all'emissione della fattura sia diverso dal soggetto cedente o prestatore (ad esempio il cessionario o un terzo che emette la fattura per conto del cedente/prestatore) e di chiarire che anche in tali casi resta ferma la responsabilità del cedente o prestatore.</p>



Novità in materia
di memorizzazione
e trasmissione
telematica dei
corrispettivi
(Co. 1109-1114)

A partire dal 1° gennaio 2021 le novità più rilevanti sono le seguenti:

- la memorizzazione elettronica dei corrispettivi e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti che attestano l'operazione stessa (documento commerciale o copia della fattura) è effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione;
- se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso;
- viene previsto, tuttavia, che, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, per l'omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri si applica la sanzione in misura fissa di 100 Euro per ciascuna trasmissione.

Con riferimento a quest'ultimo punto, viene introdotta anche per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi l'esimente già prevista per la fatturazione elettronica, secondo la quale la sanzione è prevista in misura fissa quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, vale a dire quando, nonostante la violazione (omessa o irregolare trasmissione), l'operazione è comunque confluita regolarmente nella liquidazione del periodo di riferimento.



PLASTIC TAX E SUGAR TAX

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di «Plastic tax» e di «Sugar tax» (Co. 1084 e 1086)	<p>La disposizione ha differito l'entrata in vigore della Plastic tax (introdotta dalla Legge 160/19) al 1° luglio 2021 (in luogo del 1° gennaio 2021) ed ha apportato alcune modifiche di carattere sostanziale alla normativa di riferimento.</p> <p>In particolare, per quanto concerne l'ambito soggettivo, è stato espressamente stabilito che, per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, obbligato al pagamento dell'imposta è il fabbricante ovvero il soggetto committente, residente o non residente nel territorio nazionale, che intende vendere MACSI, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali.</p> <p>Non è viceversa considerato fabbricante, ai fini impositivi, il soggetto che produce MACSI utilizzando altri MACSI sui quali l'imposta in argomento sia dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche. E' stato, a tale riguardo, precisato che detto soggetto (produttore di MACSI) può essere censito ai fini del rimborso dell'imposta previsto ex art. 1, co. 642, della L. 160/2019.</p> <p>Viene confermata l'inclusione dei semilavorati - realizzati con l'impiego anche parziale di materie plastiche ed impiegati nella produzioni di MACSI - nell'ambito di applicazione dell'imposta, precisando che tali sono anche le «preforme».</p> <p>La norma ha inoltre attribuito responsabilità solidale al rappresentante fiscale che verrà nominato dai soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato per assolvere ai relativi obblighi impositivi.</p> <p>Infine, è previsto che l'attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta sia effettuata con i poteri e le prerogative di cui all'art. 18 del TUA (Testo Unico Accise), anche tramite interventi presso i fornitori di plastica riciclata per soli fini di riscontro sulle dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati.</p> <p>L'entrata in vigore della Sugar tax (anch'essa introdotta dalla Legge 160/19) viene, invece, prorogata al 1° gennaio 2022 (in luogo del 1° gennaio 2021).</p> <p>Anche per la sugar tax viene chiarito che la stessa è dovuta, in caso di produzione nazionale, dai fabbricanti o, per le ipotesi di conto lavoro, dai loro committenti, siano essi residenti o non residenti nel territorio nazionale.</p> <p>Per entrambe le imposte (i.e. plastic tax e sugar tax), le disposizioni introdotte con la legge di bilancio hanno proceduto a ridurre le sanzioni amministrative, disponendo, per il:</p> <ul style="list-style-type: none">• mancato pagamento, una sanzione amministrativa che va dal doppio al quintuplo (in luogo del "decuplo" stabilito dalla legislazione vigente) dell'imposta evasa, non inferiore, in ogni caso, a 250 euro (in luogo dei 500 euro previsti in precedenza);• ritardato pagamento dell'imposta, una sanzione amministrativa pari al 25% dell'imposta dovuta, non inferiore, comunque, a 150 euro (in luogo delle misure stabilite dalla previgente normativa pari, rispettivamente, al 30% e alla soglia di 250 euro);• tardiva presentazione della dichiarazione, una nuova sanzione amministrativa da 250 a 2.500 euro (in luogo delle attuali sanzioni applicabili da 500 a 5.000 Euro).



PRODOTTI ENERGETICI

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Sistema INFOIL per i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di capacità non inferiore a 3.000 m ³ (Co. 1075)	Integrando le disposizioni già introdotte con il D.L 26 ottobre 2019, n.124, si prevede che entro il 31 dicembre 2021 gli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa (di cui all'art. 25 del TUA) di capacità non inferiore a 3.000 m ³ devono dotarsi del sistema INFOIL uniformando le procedure di controllo a quelle già applicate ai depositi commerciali di prodotti energetici in regime di deposito fiscale, con capacità non inferiore a 3.000 m ³ .
Immissione in consumo di benzina o il gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti - accesso alla garanzia da parte dei gestori dei depositi (Co.1076)	<p>Per la benzina o il gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato, come già previsto dall'art. 1, comma 940, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell'IVA con modello F24 senza possibilità di compensazione. Il versamento poi è effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei predetti depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti. Tali disposizioni si applicano anche per i prodotti introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario qualora il deposito fiscale sia utilizzato come deposito IVA, salvo che l'immissione in consumo sia effettuata per conto di un soggetto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • integri i previsti criteri di affidabilità e • che presti idonea garanzia nei modi e nei termini stabiliti la cui attestazione è da fornire al gestore del deposito <p>Viene ora previsto che tale garanzia venga trasmessa, a cura del soggetto che l'ha prestata, per via telematica all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione.</p> <p>I gestori dei depositi potranno quindi accedere alle informazioni indicate nella garanzia mediante i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.</p>
Disposizioni in materia di variazione di titolarità e gestione dei depositi di oli minerali (Co. 1077-1078)	<p>Per contrastare le frodi sui prodotti energetici legate a continue richieste di rilascio di licenze d'esercizio, da parte di soggetti di dubbia affidabilità e privi di un sostenibile piano economico, relative a depositi da tempo inattivi, si prevede che la validità e l'efficacia della variazione della titolarità o del trasferimento della gestione per i depositi costieri di oli minerali previsti dal codice della navigazione (rientranti tra le infrastrutture energetiche strategiche) e per gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, ad esclusione dei depositi di stoccaggio di gpl, sia subordinata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>preventiva comunicazione di inizio attività</u>, da trasmettere alle competenti autorità amministrative e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), nonché • <u>successivo nulla osta</u>, rilasciato dall'ADM previa verifica, in capo al soggetto subentrante: <ul style="list-style-type: none"> • del requisito dell'affidabilità economica, nonché • dei requisiti soggettivi prescritti per l'esercizio dei depositi nel D.Lgs. 504/1995 (TUA) da rilasciarsi entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione. <p>In caso di inoperatività del deposito, prolungatasi per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi e non derivante da documentate e riscontrabili cause oggettive di forza maggiore, viene prevista la revoca dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in regime di deposito fiscale, nonché della licenza fiscale di esercizio di deposito commerciale di prodotti energetici assoggettati ad accisa.</p>



	<p>La revoca dei provvedimenti autorizzativi o della licenza fiscale di esercizio, che comporta anche la decadenza delle autorizzazioni amministrative rilasciate dalle competenti autorità, è adottata previa valutazione delle particolari condizioni, anche di natura economica, che hanno determinato l'inoperatività del deposito.</p> <p>È prevista l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'ADM con il quale saranno determinati gli indici specifici da prendere in considerazione per valutare l'inoperatività in base all'entità delle movimentazioni dei prodotti energetici rapportata alla capacità di stoccaggio e alla conseguente gestione economica dell'attività del deposito.</p>
<p>Depositi che movimentano benzina e gasolio usato come carburante - limitazioni nel rilascio della licenza fiscale (Co. 1128)</p>	<p>Viene rafforzato il dispositivo normativo finalizzato a negare la licenza fiscale o sospendere l'istruttoria in presenza delle previste condizioni ostative, riformulando il co. 6-bis dell'art. 25 del TUA con rinvio alle disposizioni già previste per i depositi fiscali di prodotti energetici.</p> <p>Per i depositi che movimentano benzina e gasolio usato come carburante, costituisce causa ostativa al rilascio della licenza l'assenza dei requisiti tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento dell'attività del deposito rapportati alla capacità dei serbatoi, ai servizi strumentali all'esercizio ovvero al conto economico previsionale, in base alle specifiche stabilite con provvedimento del direttore dell'ADM.</p>
<p>Soggetti che depositano benzina o gasolio usati come carburante in depositi commerciali di terzi (Co. 1128-1129)</p>	<p>I soggetti che fanno detenere o estrarre benzina o gasolio usato come carburante da depositi commerciali sono obbligati a darne preventiva comunicazione all'ADM.</p> <p>In caso di riscontrata sussistenza delle situazioni ostative l'ADM adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione o dalla data del verificarsi delle condizioni impeditive previste.</p> <p>In fase di prima applicazione i soggetti che depositano la benzina e il gasolio usato come carburante presso i depositi commerciali di cui all'art. 25, co.1 (di prodotti energetici assoggettati ad accisa) e co.6 (di prodotti energetici denaturati) del TUA, devono presentare la comunicazione di inizio attività entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame (ovvero entro il 2 marzo 2021).</p>
<p>Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (Co. 628)</p>	<p>Viene abrogata l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (cd. IRBA), facendo salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.</p> <p>L'imposta era dovuta dal soggetto consumatore della benzina e riscossa dal soggetto erogatore (o per sua delega, dalla società petrolifera se unica fornitrice dell'impianto) che era tenuto a versarla alla regione.</p>



TABACCHI

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p>Aumento dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo (Co. 1024)</p>	<p>Nella logica di omogeneizzazione dell'imposizione fiscale sui prodotti del comparto del fumo, è stato realizzato un riallineamento del peso fiscale sui rispettivi prodotti e rafforzati gli strumenti di contrasto agli illeciti.</p> <p>Viene innalzata l'imposta di consumo su prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquida, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali (art. 62-quater del TUA) già al 10% e 5%, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal 1° gennaio 2021: al 15% e 10% • dal 1° gennaio 2022 al 20% e 15% • dal 1° gennaio 2023 al 25% e 20% <p>dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette (riferito al prezzo medio ponderato di un kg convenzionale di sigarette).</p>
<p>Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo (Co. 1024)</p>	<p>Nella logica di omogeneizzazione dell'imposizione fiscale sui prodotti del comparto del fumo, viene riallineata la normativa dell'imposta di consumo sui succedanei dei prodotti da fumo (art. 62-quater del TUA).</p> <p>Ai fini della preventiva autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquida, viene ora richiesto al produttore di fornire un campione di ogni singolo prodotto in questione. Viene, inoltre, uniformato l'importo della cauzione ai livelli previsti per le altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta. Per consentire la vigilanza della circolazione dei prodotti in questione e scoraggiare il commercio illecito, s'introduce dal 1° aprile 2021 l'obbligo di applicare, sui singoli condizionamenti, appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana.</p> <p>Le tipologie di avvertenza in lingua italiana e le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione dovranno essere stabilite con determinazione del direttore dell'ADM, unitamente alle regole tecniche ed alle ulteriori disposizioni attuative.</p> <p>Si prevedono ancora, nuove modalità regolatorie dell'imposta di consumo con determinazione del direttore dell'ADM, relativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al contenuto ed alle modalità di presentazione dell'istanza per l'autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti in questione, • alle modalità, in conformità a quelle vigenti per i tabacchi lavorati: <ul style="list-style-type: none"> – di tenuta dei registri e documenti contabili, – di liquidazione e – versamento dell'imposta di consumo, anche per vendite a distanza, – di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico • ad ulteriori disposizioni necessarie all'attuazione della prestazione della cauzione. <p>Sempre con determinazione del direttore dell'ADM devono essere stabiliti i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie dei prodotti in trattazione secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici; • effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; • non discriminazione tra i canali di approvvigionamento; • presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio. <p>A tali esercizi è consentita la prosecuzione dell'attività nelle more dell'adozione della determinazione.</p>



<p>Vendita a distanza di succedanei dei prodotti da fumo (Co. 1025)</p>	<p>La vendita a distanza di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquida, contenenti o meno nicotina, effettuata nel territorio nazionale sarà consentita secondo le modalità definite con determinazione che dovrà essere adottata dal direttore dell'ADM (riguarda i soggetti autorizzati alla istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione).</p> <p>In caso di offerta dei prodotti in questione in violazione alle disposizioni, l'ADM applica l'inibizione di siti web prevista dall'articolo 102 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104.</p> <p>Restano fermi i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato.</p>
<p>Aumento accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione (Co. 1026)</p>	<p>Viene innalzata l'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione (art.39-terdecies del TUA) dal 25% come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal 1° gennaio 2021: al 30% • dal 1° gennaio 2022 al 35% • dal 1° gennaio 2023 al 40% <p>dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette (<i>riferito al prezzo medio ponderato di un kg convenzionale di sigarette</i>).</p>



IMPOSTA LOCALE SUL CONSUMO DI CAMPIONE D'ITALIA (ILCCI)

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (Co. 847)	<p>Ai fini dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI), che si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea, non si considerano effettuate nel comune le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento.</p> <p>Non si considerano, inoltre, effettuate a Campione d'Italia le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni.</p> <p>Tali prestazioni non sono soggette a ILCCI per mantenere inalterato, rispetto al 2019, il livello di tassazione di tali forniture, poiché è risultato che le stesse di fatto non erano assoggettata all' IVA Svizzera.</p> <p>Si considerano, invece, ora territorialmente rilevanti, le prestazioni rese nell'esercizio d'impresa, arti o professioni da soggetti non aventi sede nel territorio di Campione d'Italia.</p>



DISPOSIZIONI PER LE PERSONE FISICHE

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p>Proroga rivalutazione quote e terreni (Co. 1122-1123)</p>	<p>E' prevista la riapertura dei termini di rivalutazione delle partecipazioni non negoziate e dei terreni (sia agricoli che edificabili), detenuti da persone fisiche e società semplici alla data del 1° gennaio 2021, mediante pagamento di una imposta sostitutiva dell'11% da versarsi in un massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dal 30 giugno 2021. La redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la medesima data del 30 giugno 2021.</p> <p>I contribuenti che hanno già provveduto alla rivalutazione delle quote e terreni in ossequio alle normative pro tempore vigenti, e che desiderano avvalersi di tale nuova disposizione, potranno detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la riapertura dei termini l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata.</p>
<p>Proroghe bonus casa (Co.58-60)</p>	<p>È prorogato al 31 dicembre 2021 l'ecobonus per la riqualificazione energetica degli edifici.</p> <p>Viene potenziato al 50% il bonus ristrutturazioni per i lavori di recupero edilizio con inclusione, tra gli interventi agevolabili, della sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima produzione.</p> <p>Sono altresì prorogati fino al 31 dicembre 2021 i seguenti bonus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il bonus facciate al 90% per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici; • il bonus mobili per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all'arredo dell'immobile. <p>Per quanto riguarda il bonus mobili è stata elevato da 10.000 euro a 16.000 euro l'ammontare massimo di spese detraibili.</p>
<p>Superbonus e bonus minori (Co. 66)</p>	<p>Si dispone una proroga generalizzata di sei mesi della detrazione del 110%, sia versione 'Super Eco Bonus' che in quella 'Super Sisma Bonus', dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022.</p> <p>Per gli istituti autonomi case popolari (IACP) la proroga generalizzata della detrazione 'Super Eco Bonus' è stabilita in un maggior termine e, cioè, fino al 31 dicembre 2022, da ripartire, per le spese sostenute dal 1° luglio 2022, in 4 quote annuali di pari importo.</p> <p>Viene inoltre prevista una proroga per gli interventi effettuati dai condomini qualora alla data del 30 giugno 2022, siano stati effettuati lavori inerenti al 'Super Eco Bonus' e al 'Super Sisma Bonus' per almeno il 60% dell'intervento complessivo. In tal caso, la detrazione del 110% è ulteriormente prorogata e spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Il termine slitta, invece, al 30 giugno 2023 per gli IACP per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.</p> <p>Altre disposizioni di interesse hanno poi a riguardo la polizza assicurativa prevista dall'art. 19, comma 4, del "Decreto Rilancio" per i professionisti. Nella Circolare n. 30 del 2020, l'Amministrazione finanziaria aveva già chiarito che l'obbligo di stipula della polizza assicurativa fosse da intendersi in termini di massimali e che non fosse necessario stipulare una polizza ad hoc, nel caso di apposizione del visto di conformità ai fini del 'Super bonus 110%'. Tale impostazione viene confermata anche dal legislatore fiscale.</p>



Contatti:
BDO Tax S.r.l. Stp
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale con oltre 91.000 professionisti altamente qualificati in 167 paesi. In Italia BDO è presente con circa 900 professionisti con una struttura integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale.

Milano
Viale Abruzzi, 94

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il 13 gennaio 2021.

Roma
Via Ludovisi, 16

Torino
Corso Re Umberto, 9bis

Bologna
Corte Isolani, 1

Treviso
Viale G. Verdi, 1

www.bdo.it



BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2021 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.